



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1006/07 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 251 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2007

na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 251/2007 proposto da

VALLESINELLA s.a.s.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Leonardo Cucchiara, elettivamente domiciliata in Palermo, viale Regina Margherita n. 42, presso lo studio del secondo difensore;

c o n t r o

il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cannizzaro, elettivamente domiciliato in Palermo, via Turrisi n. 38/B, presso lo studio dell'avv. Claudio Calafiore;

per l'esecuzione del giudicato

della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 788/2006 del 27 dicembre 2006, nella parte in cui si dispone la restituzione alla ricorrente del castello Chiaramontano di Montechiaro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma di Montechiaro;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 7 marzo 2007 il consigliere Pietro Falcone, e uditi altresì l'avv. A. Garilli, su delega dell'avv. M. B. Miceli, per la società appellante e l'avv. G. Immordino, su delega dell'avv. V. Cannizzaro, per il comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, in primo grado, proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, la Vallesinella s.a.s. ha impugnato:

1) il provvedimento del dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro n. 358 del 25/6/2001, notificato in data 12/10/2001, avente per oggetto "lavori di restauro del castello Chiamontano di Palma di Montechiaro - approvazione progetto";

2) la determinazione del dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro n. 380 del 5/7/2001, contenente l'indicazione di inizio e fine dei lavori della procedura espropriativa;

3) l'ordinanza n. 193 del 31/10/2001 di "occupazione e avviso della data di immissione in possesso, inerente al procedimento espropriativo connesso con i lavori di restauro del castello Chiamontano di Palma di Montechiaro";

4) l'ordinanza n. 40/E del dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro dell'8/5/2002, avente per oggetto "procedimen-

to di esproprio per lavori di restauro del castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro - deposito indennità non accettate”;

5) l’ordinanza n. 41/E del dirigente dell’U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro del 9/2/2002, avente ad oggetto “procedimento di esproprio per lavori di restauro del castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro - esproprio definitivo”.

Nel contempo, la stessa società ha chiesto la condanna del Comune alla restituzione dell’immobile illegittimamente espropriato.

Con sentenza n. 1646/2005, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il dedotto vizio di violazione di legge (art. 7 della l. 241/1990) e violazione delle garanzie del giusto procedimento.

Pertanto, ha annullato i provvedimenti impugnati ed ha disposto l’immediata restituzione dell’immobile alla società proprietaria.

Avverso tale decisione, ha appellato il Comune di Palma di Montechiaro, sostenendo - sotto vari profili - l’erroneità della sentenza appellata e la legittimità degli atti impugnati dalla Vallesinella s.a.s..

2. La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 788/2006 del 27 dicembre 20062 ha in parte accolto ed in parte rigettato l’appello in epigrafe, così disponendo:

a) quanto alla determinazione comunale di eseguire il progetto redatto dalla Soprintendenza “... Nel caso in esame, il progetto redatto dalla Soprintendenza è stato approvato con la suddetta deliberazione comunale n. 358 del 2001, ai fini dell’esecuzione del restauro (v. art. 21, comma 3, l.r. n. 80/77) e dell’assunzione della spesa, a seguito

dello stanziamento della somma di lire 1.800.000.000, per finanziare il progetto in questione” ... “... non è illegittimo - alla stregua dei motivi proposti - il provvedimento n. 358 del 25/06/2001 del dirigente dell’U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro, nella parte in cui ha approvato - ai predetti fini - il progetto esecutivo, redatto dai tecnici della Soprintendenza, per il restauro del castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro ...”;

b) quanto al procedimento di esproprio “... Nel merito, sussiste il vizio di violazione delle garanzie del giusto procedimento, in quanto l’approvazione del progetto a fini espropriativi avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dell’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990”;

c) quanto alla restituzione dell’immobile “... Alla stregua di quanto si è detto, l’immobile per cui è causa dovrà essere restituito alla Vallesinella s.a.s., che ne è tuttora la legittima proprietaria; la quale società resta comunque tenuta al pagamento delle somme spese per il restauro dell’immobile, legittimamente effettuato “in danno” della proprietaria rimasta inerte”.

3. Con il presente ricorso la Vallesinella s.a.s ha chiesto l’esecuzione del giudicato della predetta decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 788/2006, nella parte in cui si è disposta la restituzione alla ricorrente del castello Chiaramontano di Montechiaro.

Resiste al ricorso il Comune di Palma di Montechiaro, sostenendone l’inammissibilità ed, in subordine, l’infondatezza.

4. Ad avviso del Collegio, il ricorso l'esecuzione del giudicato è inammissibile, per le ragioni che seguono.

Come sopra segnalato, la decisione da eseguire, quanto alla restituzione dell'immobile, dispone che "... l'immobile per cui è causa dovrà essere restituito alla Vallesinella s.a.s., che ne è tuttora la legittima proprietaria; la quale società resta comunque tenuta al pagamento delle somme spese per il restauro dell'immobile, legittimamente effettuato "in danno" della proprietaria rimasta inerte".

In tal senso, sussiste un nesso inscindibile tra la restituzione dell'immobile ed il contestuale pagamento delle somme spese dal Comune per il restauro dello stesso.

Nella specie, invece, la Vallesinella s.a.s. ha avviato l'azione di esecuzione della decisione, per ottenere la restituzione del bene, non ottemperando, da parte sua, contestualmente al pagamento delle somme spese dal Comune per il suo restauro.

Pertanto, in sede di diffida all'esecuzione della decisione, la Vallesinella s.a.s. avrebbe dovuto se non corrispondere, quantomeno, formulare l'offerta reale delle somme in questione.

Pertanto, in assenza del necessario presupposto esecutivo, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile.

5. Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente, nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00).

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte soccombente alle spese della presente fase di giudizio nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Pietro Falcone, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 24 ottobre 2007